



NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO 2015

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. "Semplificazioni", è stato disposto il **"trasferimento" in capo all'esportatore abituale dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento.**

La **previgente disciplina** individuava il soggetto onerato della comunicazione nel **cedente o prestatore**, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall'esportatore anteriormente all'effettuazione dell'operazione, comunicasse telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

A decorrere dal **1° gennaio 2015** la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è radicalmente modificata.

La nuova disciplina prevede infatti **che l'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l'esportatore curerà la consegna al fornitore o in Dogana della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia.

Il fornitore, **prima di effettuare la relativa operazione**, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs n. 471 del 1997 (dal 100% al 200% dell'imposta), **sarà tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate.**

Al fine di consentire l'adempimento in esame l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 12.12.2014, ha approvato il nuovo modello, c.d. **"MOD. DI"**, per la dichiarazione d'intento, utilizzabile per acquistare/importare beni e servizi senza IVA (**si veda Allegati**).

Inoltre, per consentire di verificare l'invio delle dichiarazioni d'intento da parte dell'esportatore, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio online **"Verifica ricevuta dichiarazione d'intento"**, che consente al fornitore di verificare l'avvenuta presentazione telematica all'Agenzia del predetto modello da parte dell'esportatore abituale. L'accesso al servizio è possibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso:

Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d'intento (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>).

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha ulteriormente reso noto che dal 2015 l'esportatore e il fornitore potranno consultare i dati delle dichiarazioni d'intento nell'area "Comunicazioni" del rispettivo Cassetto fiscale.



Il fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Inoltre, le nuove disposizioni **mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro a norma dell'art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e l'indicazione nelle fatture emesse da parte del fornitore, degli estremi delle dichiarazioni ricevute, oltre che del regime di non imponibilità.**

DECORRENZA DELLE NUOVE MODALITA'

L'invio telematico delle dichiarazioni d'intento diventa obbligatorio, **a partire dal 1° gennaio 2015**, tuttavia per adeguarsi al nuovo sistema, c'è tempo **fino all'11 febbraio 2015**.

Pertanto, **fino all'11.2.2015 gli esportatori abituali possono consegnare / inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori con le previgenti modalità. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.**

Resta comunque salva la possibilità per gli esportatori abituali di utilizzare già dal 01.01.2015 il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d'intento.

Per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità prima dell'11 febbraio 2015, ma riferite ad operazioni con effetti anche dopo questa data, è necessario, dal 12 febbraio 2015, provvedere anche alla trasmissione telematica.

Pertanto in caso di dichiarazioni d'intento ricevute dal fornitore fino all'11.02.2015 dal proprio cliente esportatore abituale per operazioni con effetti fino all'11.02.2015 sarà possibile adottare anche le previgenti modalità.

Nel caso in cui le stesse dichiarazioni d'intento producano effetti anche per un periodo successivo al 12.02.2015, l'esportatore abituale dovrà invece inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento con le nuove modalità e il fornitore sarà tenuto a verificare l'avvenuta presentazione delle stesse anche se le medesime lettere d'intento sono state oggetto di comunicazione da parte del fornitore secondo le previgenti modalità.

A partire dal 12.02.2015 sarà invece obbligatoria la nuova procedura.

SCHEMA DI SINTESI

Esportatore abituale	° Invia: <ul style="list-style-type: none">- All'Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;- Al fornitore/Dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
-----------------------------	---



	<p>° Aggiorna il registro delle lettere d'intento emesse.</p>
Fornitore	<ul style="list-style-type: none">- Effettua la cessione/prestazione senza applicazione dell'IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale. Prima di effettuare l'operazione senza IVA, è inoltre tenuto a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'esportatore abituale;- Riepiloga nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d'intento ricevute;- Aggiorna il registro delle lettere d'intento ricevute.
Periodo transitorio (01.01.2015 – 11.02.2015)	<ol style="list-style-type: none">1) In caso di dichiarazioni d'intento ricevute fino all'11.02.2015 dal proprio cliente esportatore abituale per operazioni con effetti fino all'11.02.2015 sarà possibile adottare, oltre la nuova procedura, anche la previgente modalità.2) Nel caso di dichiarazioni d'intento che si riferiscono a operazioni con effetti dal 01.01.2015 al 31.12.2015, l'esportatore abituale:<ul style="list-style-type: none">- Per le <u>fatture che saranno emesse entro il 11.02.2015</u> potrà utilizzare alternativamente la previgente o la nuova disciplina;- Per le <u>fatture che saranno emesse dal 12.02.2015</u> dovrà obbligatoriamente applicare la nuova disciplina, quindi sarà tenuto a inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento con le nuove modalità e il fornitore dovrà verificare l'avvenuta presentazione delle stesse anche se le medesime lettere d'intento sono state oggetto di comunicazione da parte del fornitore secondo le previgenti modalità.3) Nel caso di dichiarazioni d'intento con validità successiva al 11.02.2015 sarà invece obbligatorio adottare la nuova procedura.

ESEMPI

ESEMPIO 1

Nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 il fornitore di un esportatore abituale riceve dal suo cliente dichiarazioni d'intento per le operazioni dal **01/01/2015 al 11/02/2015**.

In tal caso, oltre alla nuova procedura, sarà possibile adottare anche la vecchia normativa.



Pertanto il fornitore potrà inviare telematicamente la dichiarazione d'intento entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione ed emette fattura senza applicazione dell'IVA nei confronti del proprio cliente esportatore abituale senza dover verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del proprio cliente all'Agenzia delle Entrate.

ESEMPIO 2

Nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015 il fornitore di un esportatore abituale riceve dal suo cliente dichiarazioni d'intento per le operazioni dal **01/01/2015 al 31/12/2015**.

In tal caso il fornitore, alternativamente alla nuova procedura, potrà inviare telematicamente la dichiarazione d'intento entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione. **Tuttavia** nei confronti del proprio cliente esportatore abituale:

- ✓ Per le operazioni con effetti 01/01/2015 -11/02/2014 potrà emettere fattura senza applicazione dell'IVA senza dover verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del proprio cliente all'Agenzia delle Entrate secondo le nuove modalità;
- ✓ Per le operazioni con effetti dal 12/02/2014 potrà emettere fattura senza applicazione dell'IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte del proprio cliente e aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.